



UNIQA
Assicurazioni

Protezione

Condizioni Generali di Assicurazione

Imprenditore & Successo

La polizza multirischio per l'industria

Mod. I 21/01/E - Aziendaplus

| | |
|--|----|
| Definizioni | 3 |
| Cose assicurate..... | 6 |
| Rischi assicurati | 7 |
| Esclusioni..... | 9 |
| Condizioni particolari | 9 |
| Sempre operanti | |
| CP A) Caratteristiche costruttive dei fabbricati..... | 9 |
| CP B) Quantitativi di infiammabili | 10 |
| CP C) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza | 10 |
| CP D) Ispezione delle cose assicurate..... | 10 |
| CP E) Garanzie rescindibili | 10 |
| Operanti se indicati in polizza (mod. I 20/01/E) i relativi massimali | |
| CP F) Rischio locativo | 10 |
| CP G) Ricorso terzi..... | 11 |
| CP H) Spese straordinarie per il proseguimento dell'attività..... | 11 |
| Estensioni di garanzia | 11 |
| Art.5.1 - Colpa grave..... | 11 |
| Art.5.2 - Rinuncia alla rivalsa | 11 |
| Art.5.3 - Onorari Periti..... | 12 |
| Art.5.4 - Anticipo sul pagamento dell'indennizzo | 12 |
| Art.5.5 - Operazioni peritali..... | 12 |
| Art.5.6 - Indennizzo separato per ciascuna partita..... | 12 |
| Art.5.7 - Buona fede..... | 12 |
| Art.5.8 - Merci presso terzi | 12 |

Clausole speciali13

| | |
|--|----|
| Cod.G306 - Danni da grandine sugli elementi fragili | 13 |
| Cod.G308 - Crollo del fabbricato da sovraccarico neve..... | 13 |
| Cod. 22 - Indennità aggiuntiva a percentuale..... | 13 |
| Cod. 30 - Esclusione dei danni derivanti da scariche, correnti od altri fenomeni elettrici..... | 13 |
| Cod. 31 - Esclusione dei danni derivanti da grandine e vento..... | 13 |
| Cod. 32 - Esclusione dei danni derivanti da fuoriuscita d'acqua condotta...13 | |
| Cod. 33 - Esclusione dei danni derivanti da atti dolosi | 13 |
| Cod. I 45 - Franchigia assoluta..... | 14 |
| Cod. I 46 - Franchigia assoluta..... | 14 |

Norme operanti in caso di sinistro14

| | |
|---|----|
| Art.7.1 - Obblighi in caso di sinistro | 14 |
| Art.7.2 - Esagerazione dolosa del danno..... | 14 |
| Art.7.3 - Procedura per la valutazione del danno..... | 14 |
| Art.7.4 - Mandato dei Periti..... | 15 |
| Art.7.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno | 15 |
| Art.7.6 - Assicurazione parziale..... | 16 |
| Art.7.7 - Pagamento dell'indennizzo | 16 |
| Art.7.8 - Supplemento d'indennizzo (Valore a nuovo)..... | 16 |
| Art.7.9 - Limite massimo dell'indennizzo | 16 |

■ Per facilitare la lettura e la migliore comprensione delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05,

le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate in grassetto corsivo.

Le disposizioni che seguono regolano la garanzia Incendio ad integrazione delle Condizioni di Polizza di cui al Mod. IFR 21/01/E che s'intendono espressamente richiamate.

Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono con riferimento alla presente garanzia, il significato di seguito precisato:

- **Apparecchiature elettroniche** sistemi elettronici e supporti per l'elaborazione e la registrazione di dati, le relative unità periferiche e di trasmissione dati (computer, stampanti, plotter, video, tastiere, modem e simili apparecchiature) il tutto *non collegato stabilmente ed in modo esclusivo a macchine, attrezzi, strumenti, utensili, impianti* (anche di sollevamento, pesa, traino, trasporto, condizionamento, segnalazione, comunicazione, allarme, rilevazione fumi e/o calore, ricetrasmissione, telecomunicazione e radiotelevisivi) *industriali*
- **Archivi** archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor
- **Arredamento** mobili ed arredamento, cancelleria, stampati, macchine per ufficio *non rientranti nella definizione di "Apparecchiature elettroniche"*, indumenti e serramenti aggiunti dall'Assicurato locatario
- **Contratto di assistenza tecnica** contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne
- **Copertura** il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti
- **Dati** le informazioni leggibili a macchina memorizzati su "supporti di dati"
- **Danni materiali** distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e/o animali
- **Esplosivi** gli esplosivi di cui all'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 elencati nel relativo allegato "A" e le sostanze o prodotti che, anche in piccola quantità:
 - a) a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione
 - b) per azione meccanica o termica esplodono
- **Esplosione** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità
- **Fabbricato** l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti fissi idrici ed igienico-sanitari al servizio del fabbricato, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento ad uso esclusivo dei locali, impianti elettrici, ascensori e montacarichi, affreschi, statue e decorazioni non aventi valore artistico, tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti, recinzioni nonché le quote delle parti d'immobile ed impianti costituenti proprietà comune, *escluso comunque il terreno sul quale sorge il fabbricato e ciò che rientra nella definizione di "Arredamento"*

- **Implosione** cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna
- **Incendio** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
- **Incombustibili** sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma, né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno
- **Infiammabili** sostanze e prodotti (*ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali*) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:
 - Tipo A
 - gas combustibili;
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C;
 - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
 - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;
 - Tipo B
 - liquidi e solidi con punto d'infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C;
 - Tipo C
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C;
 - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto d'infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza:
10 Kg. di infiammabili di Tipo A equivalgono a 100 Kg. di infiammabili di Tipo B o a 400 Kg. di infiammabili di Tipo C
- **Legno lamellare (strutture in)** quelle ottenute - con procedimento industriale - da tavole unite "testa a testa" nel senso della lunghezza, fra loro incollate una sull'altra in modo che le fibre risultino parallele e orientate secondo l'asse longitudinale del manufatto finito che, a sua volta, deve presentare sezione piena rettangolare di larghezza costante, pari a quella delle lamelle da cui è costituito. Sono convenzionalmente considerate "incombustibili"
- **Locali separati** quelli separati dalla restante parte del fabbricato con muri in materiali incombustibili di spessore non inferiore a 20 cm. (oppure 12 cm. se in calcestruzzo) con le eventuali aperture protette da "serramenti in ferro" e con gli eventuali solai sovrastanti e sottostanti in cemento armato o "a volta" in laterizi pieni senza tiranti, privi di aperture
- **Macchinario-Attrezzatura** macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - serbatoi metallici e tubazioni - attrezzatura e arredamento industriale dei depositi e delle dipendenze - escluso comunque ciò che rientra nelle definizioni di "Archivi", "Fabbricati", "Modelli e stampi" e "Supporti di dati"
- **Merci** materie prime - ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi "esplosivi", "infiammabili" e "merci speciali"

- **Merci speciali**

i seguenti beni:

D1 polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloidi (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nelle confezioni delle merci) - espansite e sughero grezzo;

D2 se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotoni sodi;

D3 se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - ovatte sintetiche - piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza:
100 Kg. di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 Kg. di merci speciali di categoria D2 o a 500 Kg. di merci speciali di categoria D3
- **Modelli e stampi**

modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili
- **Partita**

insieme di beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con un unico capitale
- **Programmi in licenza d'uso**

sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su "supporti di dati"
- **Scoppio**

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi *non dovuto ad esplosione*. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio
- **Serramenti**

manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni
- **Solai**

il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature
- **Supporti di dati**

il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato nonché il materiale fisso ad uso memoria di massa, per la memorizzazione di dati
- **Tetto**

il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene)
- **Valori**

denaro, carte valori e titoli di credito in genere

I. Cose assicurate

S'intendono assicurati, se indicate in polizza le relative somme assicurate, i beni - mobili od immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti partite, di pertinenza dell'attività specificata in polizza (compresi gli eventuali magazzini, uffici e servizi aziendali), che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in polizza **o in aree diverse distanti da questa non oltre 200 metri**:

- **Fabbricati**

ad eccezione di quelli tenuti in locazione dal Contraente se indicata in polizza la relativa somma assicurata alla partita "Rischio Locativo";

- **Macchinario-Attrezzatura-Arredamento**

ad eccezione delle "Apparecchiature elettroniche" se oggetto di polizza elettronica ed i beni in "leasing" qualora già coperti da apposita assicurazione;

- **Merci.**

Sono inoltre assicurati:

- **Modelli e stampi**

fino ad un limite pari al 5% della somma assicurata con la partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento" ovvero fino al massimale indicato in polizza;

nonché, anche in eccedenza alle somme assicurate:

- **Valori**

fino ad un limite di Euro 2.600,00;

- **Archivi e Supporti di dati**

(se non oggetto di polizza elettronica) fino ad un limite di Euro 6.000,00.

Somme dovute a terzi nei casi di responsabilità dell'Assicurato.

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e se indicati in polizza i relativi massimali, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere - per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge relativamente a:

- **Rischio locativo**

per danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione;

- **Ricorso terzi**

per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi.

Valore di ricostruzione e rimpiazzo

L'assicurazione è prestata:

- per i "Fabbricati", in base al loro costo di ricostruzione a nuovo, **escluso soltanto il valore dell'area**;
- per il "Macchinario-Attrezzatura" e l'"Arredamento", in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per gli "Archivi", i "Supporti di dati", i "Modelli e stampi", in base al costo di riparazione o di ricostruzione.

2. Rischi assicurati

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dai seguenti eventi:

- a) **incendio**, compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio e anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
- b) **fulmine**, *esclusi i danni di fenomeno elettrico*;
- c) **esplosione e scoppio** anche se causati da ordigni esplosivi;
- d) **caduta di meteoriti, aeromobili e veicoli spaziali**, loro parti o cose da essi trasportate;
- e) **implosione**;
- f) **onda sonora**, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- g) **urto di veicoli stradali**, non appartenenti all'Assicurato, né al suo servizio. Sono esclusi i danni causati da veicoli in movimento sottotetto dei fabbricati, nonché quelli causati ai mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. *Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato sotto deduzione di una franchigia di Euro 150,00 per sinistro*;
- h) **sviluppo di fumi**, fuoriusciti a seguito di guasto degli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose assicurate, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. *Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato sotto deduzione di una franchigia di Euro 150,00 per sinistro*;
- i) **scariche, correnti od altri fenomeni elettrici** anche se conseguenti a fulmine. Sono esclusi i danni ai computers, quelli dovuti ad usura, manomissione o carenza di manutenzione, nonché quelli per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore.
Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:
 - *sotto deduzione di una franchigia di Euro 250,00 elevata, per sinistri denunciati entro i primi 3 anni dalla stipula della polizza, a Euro 500,00 dal terzo sinistro in poi*;
 - *con il limite d'indennizzo massimo di Euro 11.000,00 per sinistro e per anno assicurativo*;
- l) **grandine e vento** e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze. Sono compresi i danni da bagnamento verificatisi all'interno dei fabbricati *purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza dei predetti eventi.*

Sono esclusi i danni:

a) *causati da:*

- *intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, senza rottura degli stessi*;
- *fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali*;
- *mareggiata e penetrazione d'acqua marina*;
- *formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico*;
- *gelo, sovraccarico di neve*;
- *cedimento o franamento del terreno*,

ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;

b) *subiti da:*

- *alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere*;
- *recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiera e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne*;
- *enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione*;
- *serramenti, vetrate e lucernari in genere salvo quelli derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti*;
- *fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e da quanto in essi contenuto*;
- *fabbricati con copertura o pareti esterne in lastre in fibrocemento e da quanto in essi contenuto.*

Per la presente garanzia sono stabiliti:

- *una franchigia di Euro 1.000,00 per sinistro*;
- *un limite massimo d'indennizzo per anno assicurativo pari all'80% della somma assicurata per ciascuna partita*;

- m) **fuoriuscita d'acqua condotta**, a seguito di rottura accidentale degli impianti esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate.

La Società non indennizza:

- a) i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo;*
b) i danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

Per la presente garanzia sono stabiliti:

- *una franchigia di Euro 150,00 per sinistro;*
- *un limite massimo d'indennizzo di Euro 55.000,00 per anno assicurativo.*

Se sono assicurati i fabbricati la garanzia comprende altresì, fino alla concorrenza di Euro 2.600,00 per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di Euro 250,00 per sinistro, le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;

- n) **atti dolosi**, compresi quelli vandalici anche a seguito di furto o tentativo di furto, di terrorismo o di sabotaggio, nonché i danni verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione non militare, e ciò a deroga di quanto previsto alle lettere b) e c) del capitolo 3. **ESCLUSIONI.**

Ad integrazione di quanto previsto alle altre lettere del capitolo 3. ESCLUSIONI, che s'intendono pertanto integralmente richiamate, sono inoltre esclusi i danni:

- a) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;*
b) causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

Relativamente ai danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di occupazione non militare, *qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società risponde dei soli danni d'incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.*

Per la presente garanzia sono stabiliti:

- *una franchigia di Euro 1.000,00 per sinistro;*
- *un limite massimo d'indennizzo per anno assicurativo pari all'80% della somma assicurata per ciascuna partita.*

Inoltre la Società si obbliga ad indennizzare:

- o) **i danni conseguenziali** da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi **purché conseguenti a incendio, esplosione, scoppio che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;**
- p) **le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico e trattare i residui del sinistro, entro il limite di Euro 11.000,00 o del massimale indicato in polizza.**

3. Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio (se non è operante la garanzia n) Atti dolosi di cui al capitolo 2. RISCHI ASSICURATI);
- c) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione non militare (se non è operante la garanzia n) Atti dolosi di cui al capitolo 2. RISCHI ASSICURATI);
- d) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- e) causati da atti dolosi del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- f) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche;
- g) da inondazioni, da alluvioni, da allagamenti, anche se causati da atti dolosi;
- h) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- i) alla macchina od all'impianto nei quali si sia verificata un'esplosione, uno scoppio o un'implosione, se l'evento è determinato da usura, corrosione, difetto di materiali o carenza di manutenzione;
- l) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- m) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- n) a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati (se non è operante la garanzia i) scariche, correnti od altri fenomeni elettrici di cui al capitolo 2. RISCHI ASSICURATI).

4. Condizioni particolari

Sempre operanti

CP A) Caratteristiche costruttive dei fabbricati

Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza le seguenti caratteristiche:

- 1) quelle relative alle strutture portanti verticali, ai solai (per i fabbricati a più piani) e alle strutture portanti del tetto di fabbricati e/o di porzioni di fabbricati, complessivamente non eccedenti 1/5 dell'area coperta dal complesso di fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate di cui fanno parte;
- 2) quelle relative ai soppalchi complessivamente non eccedenti 1/4 della superficie del piano in cui si trovano;
- 3) quelle relative ai materiali impiegati:
 - nelle porzioni delle pareti esterne (comprese finestrate e porte) quando la loro superficie complessiva non supera 1/3 (1/5 se in materia plastica espansa) delle pareti esterne del complesso di fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate di cui fanno parte;
 - nelle porzioni della copertura (compresi lucernari) quando la loro superficie complessiva non supera 1/3 (1/5 se in materia plastica espansa) della copertura del complesso di fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate di cui fanno parte;

- 4) quelle relative ai materiali impiegati nelle coibentazioni, soffittature e rivestimenti di fabbricati e/o di porzioni di fabbricati, complessivamente non eccedenti 1/5 dell'area coperta dal complesso di fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate di cui fanno parte;
- 5) quelle relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali, dei solai o delle coperture costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento;
- 6) quelle relative ai materiali impiegati per coibentazioni delle pareti esterne e delle coperture che si trovino all'interno di manufatti in cemento armato o laterizi;
- 7) quelle relative ai materiali impiegati nelle pareti interne e/o porte interne o loro coibentazioni salvo quelli in materia plastica espansa non rivestita da materiali incombustibili;
- 8) quelle relative ai materiali impiegati nelle pavimentazioni;
- 9) quelle relative ai materiali impiegati per coibentazioni di celle frigorifere, purché rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili.

Possono inoltre essere presenti, senza alcun limite, le tettoie per il riparo dei veicoli purché separate dagli altri fabbricati da spazio vuoto.

CP B) Quantitativi di infiammabili

Sono comunque tollerati senza limiti di quantità:

- gli "infiammabili" in deposito in "locali separati" a tale unico scopo destinati;
- gli "infiammabili" in serbatoi interrati;
- gli "infiammabili" in serbatoi o depositi all'aperto ad oltre 1 metro dai fabbricati;
- gli "infiammabili" di tipo C ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento;
- l'ossigeno e i gas combustibili nelle tubazioni di distribuzione;
- il GPL in serbatoi di capacità singola non superiore a 5 metricubi e purché rispondenti alle norme vigenti;
- i carburanti nei serbatoi dei veicoli.

CP C) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

CP D) Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

CP E) Garanzie rescindibili

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle seguenti garanzie previste dal capitolo 2. RISCHI ASSICURATI:

- l) Grandine e vento;
- n) Atti dolosi,

nonché, se operante, dalla clausola speciale:

- G308 Crollo del fabbricato da sovraccarico neve.

Il recesso avrà effetto trascorsi 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Il premio totale sarà diminuito, a partire dalla rata successiva, dell'importo indicato in polizza alla voce "premio annuale garanzie rescindibili".

Condizioni particolari operanti se indicati in polizza (mod. I 20/01/E) i relativi massimali

CP F) Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 Codice Civile, risponde, secondo quanto previsto al capitolo 7. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione e scoppio anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.

CP G) Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) *a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;*
- b) *di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.*

Non sono comunque considerati terzi:

- *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente;*
- *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;*
- *le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile (nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216), nonché gli amministratori delle medesime.*

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 Codice Civile.

CP H) Spese straordinarie per il proseguimento dell'attività

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera m) del capitolo 3. ESCLUSIONI, la Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività esercitata dall'Assicurato, indennizza, **fino alla concorrenza del massimale stabilito in polizza**, le spese straordinarie documentate, purché ragionevolmente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

La garanzia s'intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia s'intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute fino al novantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- *scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;*
- *difficoltà di reperimento delle merci, delle macchine o degli impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.*

5. Estensioni di garanzia

Sempre operanti

Art. 5.1 - Colpa grave

La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Art. 5.2 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - **salvo il caso di dolo** - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti;

purché l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta entro 60 giorni dall'accadimento del sinistro e che, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 5.3 - Onorari Periti

La Società rimborserà, *in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza*, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente a quanto disposto dal capitolo 7. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro un limite del 2% dell'indennizzo e con il massimo di Euro 6.000,00.

Art. 5.4 - Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

L'Assicurato, *purché ne faccia esplicita richiesta*, ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, *il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.*

L'obbligazione della Società:

- *è condizionata alla prova inequivocabile - fornita alla Società dall'Assicurato - che lo stesso ha predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;*
- *verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.*

L'acconto non può comunque essere superiore a Euro 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Art. 5.5 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 5.6 - Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, *purché l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta*, sarà applicato tutto quanto previsto nel capitolo 7. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 5.7 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non sono causa di annullamento del contratto e non comportano decadenza del diritto di risarcimento, *sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede; la Società si riserva il diritto di recedere dal contratto entro 3 mesi dal momento in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la mancata comunicazione.*

Rimane fermo il diritto della Società di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata, fermo restando che, in caso di sinistro e prima che si sia provveduto a tale integrazione di premio, la Società risarcirà una somma ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello maggiore dovuto.

Art. 5.8 - Merci presso terzi

Sono assicurate merci presso terzi, *fino alla concorrenza complessiva del 10% della somma assicurata alla partita "Merci", purché entro i confini d'Italia, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.*

6. Clausole speciali

Operanti solo se il relativo codice è richiamato in polizza (mod. I 20/01/E) alla voce "Codici di Clausole speciali"

Cod. G306 Danni da grandine sugli elementi fragili

A parziale deroga di quanto indicato alla lettera l) **Grandine e vento** del capitolo 2. RISCHI ASSICURATI, la Società risponde, *fino a concorrenza di Euro 26.000,00 per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di Euro 1.000,00 per sinistro, dei danni causati dalla grandine:*

- ai serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- alle lastre in fibrocemento (escluso cemento-amianto), ai manufatti in materia plastica impiegati nelle coperture e nelle pareti esterne di fabbricati ed a quanto contenuto in tali fabbricati.

Cod. G308 Crollo del fabbricato da sovraccarico neve

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate conseguenti a crollo totale o parziale del fabbricato causato da sovraccarico di neve.

Sono esclusi i danni:

- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;*
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;*
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;*
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;*
- da valanghe e slavine;*
- da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia.*

Per la presente clausola speciale sono stabiliti:

- *uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 per sinistro;*
- *un limite massimo d'indennizzo per anno assicurativo pari al 50% della somma assicurata per ciascuna partita.*

Cod. 22 Indennità aggiuntiva a percentuale

A parziale deroga della lettera m) del capitolo 3. ESCLUSIONI, in caso di sinistro, l'indennizzo relativo alle partite "Fabbricati", "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento" e "Merci" - calcolato per ciascuna partita presa separatamente - sarà maggiorato del **20%** a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività.

Resta peraltro inteso che *la Società non è comunque tenuta a pagare, per ogni partita, importo maggiore della relativa somma assicurata, anche se l'importo dell'indennizzo per danni materiali e diretti aumentato della predetta percentuale dovesse superare la somma assicurata stessa.*

Cod. 30 Esclusione dei danni derivanti da scariche, correnti od altri fenomeni elettrici

La garanzia di cui alla lettera i) del capitolo 2. RISCHI ASSICURATI s'intende abrogata. Sono pertanto esclusi i danni derivanti dagli eventi ivi indicati.

Cod. 31 Esclusione dei danni derivanti da grandine e vento

La garanzia di cui alla lettera l) del capitolo 2. RISCHI ASSICURATI s'intende abrogata. Sono pertanto esclusi i danni derivanti dagli eventi ivi indicati.

Cod. 32 Esclusione dei danni derivanti da fuoriuscita d'acqua condotta

La garanzia di cui alla lettera m) del capitolo 2. RISCHI ASSICURATI s'intende abrogata. Sono pertanto esclusi i danni derivanti dagli eventi ivi indicati.

Cod. 33 Esclusione dei danni derivanti da atti dolosi

La garanzia di cui alla lettera n) del capitolo 2. RISCHI ASSICURATI s'intende abrogata. Sono pertanto esclusi i danni derivanti dagli eventi ivi indicati.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione di una franchigia assoluta di:

Euro 2.500,00 se richiamato in polizza il codice I 45

Euro 5.000,00 se richiamato in polizza il codice I 46

che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Restano in ogni caso ferme e confermate le eventuali maggiori franchigie previste in polizza per specifiche garanzie.

7. Norme operanti in caso di sinistro

Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) *fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;*
- b) *darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile;*
- c) *fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;*
- d) *conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;*
- e) *predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in caso di danno alla partita "Merci" deve altresì mettere a disposizione della Società la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci, ove esistente, e la documentazione analitica del costo relativo alle merci sia finite che in corso di lavorazione.*

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Art. 7.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, **perde il diritto all'indennizzo.**

Art. 7.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) *direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;*
oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) *fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.*

In caso di disaccordo, od anche prima su richiesta di uno di essi, i due Periti ne eleggono un terzo e le decisioni, sui punti controversi, sono prese a maggioranza di voti.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 7.4 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione del fascicolo CONDIZIONI DI POLIZZA, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto previsto al precedente art. 7.1;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 7.5;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente art. 7.3 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 7.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i "**Fabbricati**", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il "**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**", il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- a) "**Fabbricati**" - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- b) "**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**" - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- c) "**Merci**" - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per "**Fabbricati**" - applicando il deprezzamento di cui al punto a) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi;
- per "**Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**" e "**Merci**" - punti b) e c) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- per "**Archivi**", "**Supporti di dati**" e "**Modelli e stampi**" - valutando il costo di riparazione o di ricostruzione, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

Relativamente al **Rischio locativo**, la somma che la Società è tenuta a corrispondere è determinata secondo il criterio sopra riportato per la partita "Fabbricati" considerando i soli fabbricati tenuti in locazione dal Contraente.

Art. 7.6 - Assicurazione parziale

Relativamente alle partite "Fabbricati", "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", "Merci", "Rischio locativo", *se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme, maggiorate del 10%, rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.* Non si farà comunque luogo al disposto dell'art. 1907 Codice Civile relativamente alla regola proporzionale per:

- i "Valori", gli "Archivi", i "Supporti di dati" ed i "Modelli e stampi";
- le spese straordinarie per il proseguimento dell'attività;
- le spese di ricerca e riparazione della rottura che ha causato la fuoriuscita d'acqua condotta;
- le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro.

Art. 7.7 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Per "Archivi", "Supporti di dati" e "Modelli e stampi", *l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite; l'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.*

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra alcuno dei casi previsti alla lettera e) ovvero, se non è operante la garanzia n) Atti dolosi, alla lettera b) del capitolo 3. ESCLUSIONI.

Art. 7.8 - Supplemento d'indennizzo (Valore a nuovo)

Relativamente alle partite "Fabbricati" e "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento" si determina per ogni partita separatamente:

- 1) il supplemento d'indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 7.5, determina l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo";
- 2) il supplemento d'indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata del 10%, risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente ai punti a) e b) del precedente art. 7.5;
- 5) il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 6) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solo cose di reparti in stato di attività.

Art. 7.9 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.



UNIQA Protezione SpA

Direzione Generale e Sede legale: Viale Venezia, 99 - 33100 Udine - ITALIA - Tel. 0432 536 311

Fax 0432 530 548 - e-mail: postaprotezione@uniqagroup.it - Cap. soc. Euro 5.200.000,00 interamente versato

Codice Fiscale, partita IVA e Registro Imprese Udine n. 00226710309 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni

a norma dell'art. 65 R.D.L. 29.4.1923, n. 966 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UNIQA Assicurazioni S.p.A.